

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1244-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione, è stato fra l'altro introdotto un complesso di norme concernenti la conservazione e la difesa del territorio e del suolo e la tutela e l'uso delle acque.

In particolare l'articolo 91 riserva allo Stato, sentite le Regioni, la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, restando perciò definiti, per differenza rispetto al complesso della rete idrografica nazionale, quelli a carattere regionale.

Con l'articolo 89 si stabilisce il trasferimento alle Regioni di « tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali » (1° comma) e si afferma che « per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici » (2° comma) precisandosi che « in mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali ».

In attuazione del 1° comma dell'articolo 89 il Governo ha provveduto ad estrapolare dalla rete idrografica nazionale 27 bacini a carattere interregionale, attraverso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977 e, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 1978, la competenza sulla parte rimanente della rete, e cioè sui bacini regionali, è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario.

Si deve peraltro rilevare che entro la data del 1° gennaio 1980 non è stata approvata la

riforma della amministrazione dei lavori pubblici essendo emerso l'orientamento di inseguire tale riforma nel contesto più generale della riforma della « funzione pubblica ». La stessa parziale e limitata riorganizzazione del Ministero dei lavori pubblici, di cui al disegno di legge n. 1208 presentato dal Governo alla Camera dei deputati, non ha ancora compiuto il proprio iter in quel ramo del Parlamento.

Perciò, come previsto dal 2° comma dell'articolo 89, la delega alle Regioni delle funzioni relative alle opere idrauliche rimaste alla competenza statale nei bacini a carattere interregionale avrebbe dovuto operare a partire appunto dal 1° gennaio 1980.

Il Governo ha però provveduto ad emanare il decreto-legge 19 dicembre 1979, n. 654, con il quale il citato termine del 1° gennaio 1980 veniva prorogato di due anni e cioè al 31 dicembre 1981.

Oltre alle ragioni precedentemente indicate in ordine alla riforma della amministrazione dei lavori pubblici, gli altri motivi che hanno indotto il Governo a disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 riguardano:

1) la necessità di inquadrare la problematica delle opere idrauliche nella più vasta ed organica normativa della « difesa del suolo »;

2) l'impegno degli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici nel settore delle opere idrauliche di competenza statale in attuazione del cosiddetto « piano di emergenza » per 150 miliardi disposto con la terza variazione di bilancio per l'esercizio 1978 e del cosiddetto « piano triennale » per 680 miliardi di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il decreto-legge, presentato alla Camera dei deputati, non è stato convertito in legge entro i termini costituzionali e il Governo, ritenendo ancora validi i cennati motivi che giustificavano la temporanea non modificazione dell'assetto istituzionale vigente al 31 dicembre 1979, ha emanato il nuovo decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1980, di contenuto analogo al precedente.

Tale provvedimento, pur approvato dal Senato nella seduta del 27 marzo 1980 con il differimento della data al 31 dicembre 1980 anziché al 31 dicembre 1981, non è stato approvato dalla Camera dei deputati entro i termini costituzionali.

Il Governo perciò ha varato un terzo decreto-legge, il n. 152 del 7 maggio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1980), che è stato finalmente convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298; il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 è stato così prorogato dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1980.

Nel corso del 1980 sono stati presentati al Senato tre disegni di legge sulla difesa del suolo: il n. 439 del Gruppo socialista, il n. 811 del Governo e il n. 1134 del Gruppo democratico cristiano, sui quali solo di recente è iniziato l'esame da parte delle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

La riforma della amministrazione dei lavori pubblici, anche nella portata limitata di cui all'atto della Camera dei depu-

tati n. 1208 precedentemente citato, è ancora all'attenzione di quel ramo del Parlamento, come si è detto.

Va anche aggiunto che è in corso di svolgimento da parte del Ministero dei lavori pubblici l'attuazione del complesso di interventi nel settore delle opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria nei bacini interregionali previsti dal « piano di emergenza » di 150 miliardi prima (ormai praticamente ultimato) e dal « piano triennale » di 680 miliardi poi, ai quali si è fatto cenno in precedenza.

Per tutti questi motivi appare necessario un ulteriore differimento di un anno del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e perciò il Governo ha provveduto ad emanare il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1980, con il quale appunto il citato termine del 1° gennaio 1980, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

L'8ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione e ne propone l'approvazione all'Assemblea, auspicando che l'arco di tempo disponibile possa essere proficuamente utilizzato dal Parlamento per il varo definitivo della tanto attesa legge organica sulla difesa del suolo.

Gusso, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1244, esprime parere contrario all'ulteriore *iter* in quanto l'assetto normativo disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 deve trovare un suo perfezionamento che il differimento del termine previsto dall'articolo 89 di detto decreto non contribuisce certo a consolidare.

Come è noto, tale articolo dispone che, in mancanza di una legge per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, le relative funzioni statali sono delegate alle regioni interessate a far data dal 1° gennaio 1980.

Pertanto, o si dà attuazione al suddetto articolo 89 — di cui però non sembrano tenere adeguato conto nè il disegno di legge n. 811-Senato, nè il disegno di legge numero 1208-Camera — ovvero, coerentemente, il suddetto articolo deve essere abrogato.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, comunica di non aver nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

Decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980 in pendenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi già predisposti per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 7 luglio 1980, n. 298, è differito al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI.